

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2026, n. 840

Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 dell'IRCCS "G. Paolo II".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute e al Benessere.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni del responsabile della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **di prendere atto** dell'Allegato A) – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di prendere atto che** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 dell'IRCCS "G. Paolo II" è stato definito sulla base del tetto di spesa assegnato con deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 23.12.2024, il quale si compone:
 - della quota determinata ai sensi degli artt. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 e 11 del D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019, determinata nell'ambito della quota parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato annualmente alla Regione in fase di riparto del Fondo Sanitario Nazionale;
 - della quota aggiuntiva derivante dalle risorse assegnate con D.L. n. 34/2020 in attuazione delle finalità ivi previste;
3. **di approvare** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 dell'IRCCS "G. Paolo II" di cui all'Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario IRCCS "G. Paolo II" n. 727 del 31.12.2025, tenuto conto

delle prescrizioni e raccomandazioni rispetto al fabbisogno di personale definito nel PTFP aziendale, formulate in sede di valutazione istruttoria dalla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata e recepite nel presente provvedimento;

4. **di precisare** che la quota di fabbisogno di personale definito dall'IRCCS "G. Paolo II" a valere sulle risorse di cui al D.L. n. 34/2020 è esclusivamente finalizzato all'attuazione delle specifiche finalità ivi previste per il potenziamento dell'assistenza ospedaliera;
5. **di stabilire** altresì, le seguenti prescrizioni per l'adozione definitiva del PTFP:
 - i valori di fabbisogno di personale ospedaliero, per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, non possono superare i valori-soglia di fabbisogno riportati, per ciascun anno di riferimento, nell'Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
 - nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 ed al D.M. dell'8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.
6. **di dare atto** che il predetto PTFP dovrà essere adottato in via definitiva dal Commissario Straordinario dell'IRCCS "G. Paolo II" ai sensi del D.M. 8/5/2018 e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall'adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 e trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
7. **di dare atto** che l'IRCCS "G. Paolo II" in fase di adozione definitiva del PTFP 2024-2026 dovrà tener conto delle prescrizioni/raccomandazioni di carattere generale di cui al presente provvedimento;
8. **di disporre** che il costo complessivo del PTFP di cui all'Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'IRCCS "G. Paolo II" con D.G.R. n. 1876/2024, da intendersi quale limite invalicabile;
9. **di richiamare** il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP il quale dovrà essere certificato dal Collegio sindacale dell'IRCCS "G. Paolo II", ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011;
10. **di richiamare** l'IRCCS "G. Paolo II" ad attuare un coordinamento delle Aree del Personale e delle Aree contabili aziendali, al fine di armonizzarne le rispettive funzioni e competenze per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento e per l'espletamento del necessario monitoraggio della spesa del personale aziendale rispetto ai limiti di spesa assegnati e la corretta imputazione del costo in bilancio;
11. **di dare atto** che con successivo provvedimento, da adottarsi entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento alla Direzione strategica aziendale, la Giunta Regionale procederà alla determinazione dei nuovi tetti di spesa del personale e al riparto della quota incrementale delle risorse di cui al D.M. 77/2022 destinata al personale dipendente del SSR, nonché della quota delle risorse di cui al D.L. 34/2020 e al D.L. 73/2021.
12. **di stabilire che**, a seguito dell'adozione del provvedimento di determinazione dei nuovi tetti di spesa del personale di cui al precedente punto, l'IRCCS "G. Paolo II" proceda alla definizione del rispettivo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2025-2027, ai fini delle conseguenti valutazioni di competenza del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
13. **di stabilire**, nelle more dell'approvazione del provvedimento di Giunta Regionale di rideterminazione dei nuovi tetti di spesa del personale e di riparto delle risorse di cui al D.M. 77/2022, al D.L. 34/2020 e al D.L. 73/2021:
 - a) che per le procedure concorsuali già espletate e in fase di perfezionamento o perfezionate al

30/04/2026, l'IRCCS "G. Paolo II" può procedere alle correlate assunzioni di personale, purché entro i limiti dello spazio finanziario derivante dalle cessazioni previste nell'anno 2026. Si precisa che l'esercizio di tale facoltà assunzionale prescinde dalla corrispondenza tra i profili professionali cessati e quelli oggetto di assunzione, fermo restando il rispetto della complessiva capienza economica derivante dalle cessazioni.

- b) che per le procedure già espletate e in fase di perfezionamento o perfezionate al 30/04/2026 per le quali non risulti copertura finanziaria derivante dalle cessazioni previste nell'anno 2026, ma comunque necessaria alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, l'IRCCS "G. Paolo II" può procedere alle correlate assunzioni di personale, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - c) che per tutte le nuove assunzioni, sia pur ricomprese nel PTFP aziendale 2024-2026, l'IRCCS "G. Paolo II" può procedere alle correlate assunzioni di personale, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - d) che qualsiasi provvedimento aziendale avente impatto economico in termini di spesa di personale, ivi comprese eventuali convenzioni interaziendali per l'espletamento di attività nell'ambito di specifiche discipline mediche, debba essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
14. **di disporre**, nelle more del percorso di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e fino a nuove determinazioni regionali, il divieto per l'IRCCS "G. Paolo II" di istituire nuovi Dipartimenti e di conferire nuovi incarichi di Direzione dipartimentale;
15. **di stabilire** che la competente Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata" proceda all'espletamento delle designazioni dei componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende ed Enti del SSR per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale secondo quanto disposto dal DPR 10 dicembre 1997, n. 483 e dal DPCM del 25.01.2008, fermo restando che le correlate assunzioni di personale siano preventivamente autorizzate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, secondo quanto previsto al precedente punto.
16. **di disporre** che in fase di avvio delle procedure di reclutamento, l'IRCCS "G. Paolo II" dovrà:
- a. verificare la capienza assunzionale rispetto al fabbisogno di personale definito nel PTFP 2024-2026 ed al relativo tetto di spesa aziendale di cui alla DGR n. 1876 del 23/12/2024;
 - b. tener conto della quantificazione dei costi del personale considerando il costo complessivo del fabbisogno di personale e i costi da escludere ai fini dei vincoli di spesa vigenti (Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006), quali, a titolo esemplificativo, i rinnovi contrattuali, la spesa per quota d'obbligo categorie protette, REMS, ecc., nonché i costi correlati al fabbisogno di personale definito nell'ambito delle finalità di cui al D.L. n. 34/2020, salvo specifiche previsioni in deroga che dovessero intervenire a seguito di interventi normativi in materia;
 - c. tener conto per l'anno 2026 delle quote percentuali standard in misura pari al -27,80% per il personale del Comparto e in misura pari al -24,00% della Dirigenza, da applicarsi in detrazione da parte di ciascuna Azienda ed Ente del SSR rispetto al costo del fabbisogno di personale al netto delle su indicate voci di costo da escludere;
 - d. tener conto di tutte le ulteriori disposizioni regionali e nazionali in materia di spesa del personale;
17. **di dare atto** che la possibilità di impiego del personale necessario allo svolgimento di attività nell'ambito di progetti finalizzati è vincolata alla necessaria natura pubblica delle relative risorse di finanziamento, mediante le modalità di impiego di cui all'art. 15-octies del D.Lgs. n. 502/1992 e, per le sole Aziende Ospedaliere Universitarie, mediante l'assegnazione di specifiche borse di studio per le sole attività di

ricerca;

18. **di stabilire** altresì che le assunzioni sono vincolate alle unità assegnate per ciascuna disciplina. A tal proposito, la richiesta di sorteggio del componente della Commissione concorso, da inoltrare alla competente Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata" dovrà contenere espressamente:
 - a. Numero di unità per disciplina da assumersi per concorso;
 - b. Unità operativa a cui si riferisce il bando di concorso;
 - c. Numero di personale in servizio presso l'Unità Operativa oggetto del Concorso e relativa disciplina, in coerenza con i dati presenti nel Sistema Informativo Edotto.L'aggiornamento del personale in servizio deve essere periodicamente aggiornato nel Sistema Informativo Edotto, nell'osservanza dell'obiettivo economico-gestionale, relativo a *"Completezza e Qualità dei flussi informativi"* assegnato ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti SSR con deliberazione di Giunta Regionale n. 1138 del 04.08.2025, nonché secondo quanto previsto con Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 09/04/2026, recante approvazione del documento *"Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2026"* ex art. 39 della L.R. n. 4/2010;
19. **di stabilire** che l'Istituto proceda alla determinazione del rispettivo limite di spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 44 ter del D.L. n. 19/2024, applicando i seguenti criteri:
 - a) per il triennio 2024-2026:
 - per il personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario: il limite di spesa aziendale è determinato nella misura massima del 200% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
 - per gli altri profili professionali: il limite di spesa è determinato nella misura massima del 50% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
 - b) a decorrere dall'anno 2027 in poi:
 - per il personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario: il limite di spesa aziendale è determinato nella misura massima del 100% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
 - per gli altri profili professionali: il limite di spesa è determinato nella misura massima del 50% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
20. **di stabilire** che il limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 s.m.i., quantificato dall'Istituto secondo le modalità di cui al precedente punto, debba essere formalizzato con apposito provvedimento del Direttore Generale, previa certificazione di conformità da parte del rispettivo Collegio Sindacale, e dunque comunicato al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
21. **di stabilire** che la competente Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata" effettui uno specifico monitoraggio mensile circa l'andamento delle assunzioni effettuate nell'ambito del PTFP aziendale, anche con riferimento alla relativa spesa;
22. **di rinviare** a successivo provvedimento la puntuale valutazione e l'adozione delle misure finalizzate all'adeguamento del fabbisogno di personale in funzione dei modelli organizzativi e delle linee di indirizzo regionali vigenti in materia di assistenza ospedaliera;
23. **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata", al Direttore Generale dell'IRCCS "G. Paolo II" nonché al Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport;

24. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 dell'IRCCS "G. Paolo II".

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- il D.lgs. n. 165/2001 recante le *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"*, adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 21.12.2018, recante l'approvazione delle *"Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell'8/5/2018"*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2452 del 30.12.2019 avente ad oggetto *"Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvate con D.G.R. n. 2416/2018. Integrazioni"*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 06/03/2023, recante *"Linee guida per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) Aziende ed Enti del SSR. Modifica ed integrazione DGR n. 2416/2018 e DGR n. 2452/2019. Recepimento "Metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" ex schema Decreto ministeriale di cui all'Intesa Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 267/CSR del 21/12/2022"*;
- la determinazione del Dirigente della Sezione *"Strategie e Governo dell'Offerta"* n. 136 del 17/05/2023, recante *"DGR n. 640 del 10/05/2023. Integrazione modello di predisposizione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del SSR adottato con DGR n. 261 del 06/03/2023, secondo le finalità ex D.L. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 e del D.M. n. 77/2022"*;
- il Regolamento regionale n. 18 del 28.10.2020 recante *"Criteri e Standard per la definizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. Puglia ai sensi della L.R.25/2006"*;

- il Regolamento regionale n. 23 del 22.11.2019 recante *“Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016–2017”*;
- il Regolamento regionale n. 14 del 20.08.2020 recante *“Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019”*;
- il Regolamento Regionale n. 8 del 31/10/2024 di riordino della rete ospedaliera;
- il Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7 recante: *“Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 333 del 10 marzo 2020 *“Approvazione documento “La riorganizzazione della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 375 del 19 marzo 2020 con la quale veniva approvato il Regolamento regionale *“Modifiche al Regolamento regionale n. 7/2019 (Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza)”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 09/04/2026, recante approvazione del documento *“Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2026”* ex art. 39 della L.R. n 4/2010;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 15/02/2022 *“Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, conversione legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 11/05/2022 recante *“Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022”*.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1868 del 14/12/2022, recante *“Approvazione schema di Regolamento regionale avente ad oggetto: “Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1916 del 19/12/2022, recante *“Approvazione schema di Regolamento regionale avente ad oggetto: “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle cure domiciliari necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n. 151/CSR del 04 agosto 2021”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 46 del 30/01/2023 recante *“Istituzione Tavolo tecnico per la Rete regionale di Cure Palliative. Recepimento Accordi Stato - Regioni “Accreditamento delle reti di terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010 n.38” (Rep. Atti n. 119 CSR*

del 27 luglio 2020) e "Accreditamento della rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n.38".

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1565 del 13/11/2023 recante *"Approvazione piano regionale di potenziamento delle cure palliative ai sensi della legge di Bilancio n.197 del 29/12/22, art. 1, c. 83. Istituzione tavoli tecnici cure palliative dell'adulto e cure palliative pediatriche. Istituzione Centro di Riferimento Regionale di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche presso l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII".*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 630 del 08/05/2023 ad oggetto *"Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: "Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle cure domiciliari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento istituzionale ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni n. 151/CSR del 04 agosto 2021".*
- Il regolamento regionale n. 7 del 22/05/2023 recante *"Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle cure domiciliari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento istituzionale ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni n. 151/CSR del 04 agosto 2021"* adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 630 del 08/05/2023.
- La deliberazione di Giunta regionale n. 643 del 10/05/2023 ad oggetto *"Missione 6 Salute - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina SubInvestimento 1.2.1 - Assistenza domiciliare. Approvazione Piano Operativo della Regione Puglia".*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1729 del 30/11/2023 recante *"Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: "Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022. Approvazione relazione tecnica di analisi del contesto. Recepimento dell'Accordo Stato Regioni (Rep. Atti n.221/CSR del 24/11/2016)".*
- Il Regolamento Regionale n. 13 del 21/12/2023 recante: *"Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022"* adottato con deliberazione n. 1729 del 30/11/2023.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1730 del 30/11/2023 ad oggetto: *"Fondo Sanitario Nazionale vincolato annualità 2023, 2024 e 2025: iscrizione somme ripartite in favore della Regione Puglia con D.M. Salute del 23 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 86 del 12.04.2023, ad oggetto "Riparto delle risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale". Variazione al bilancio di previsione per l'e.f. 2023 ai sensi del D.Lgs. 118/2011".*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 29/01/2024 recante *"Approvazione del piano regionale di potenziamento delle cure palliative ai sensi della legge di Bilancio n.197 del 29/12/22, art. 1, c. 83, anno 2024".*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 937 del 04/07/2024 recante *"Procedure assunzionali nelle Aziende ed Enti SSR. Indicazioni operative in attuazione delle deliberazioni di Giunta*

regionale di approvazione dei Piani Assunzionali 2023-2024 e 2024-2025 delle Aziende ed Enti SSR".

- la deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 04/07/2024 ad oggetto *"Recepimento delle Linee di indirizzo Infermiere di Famiglia o Comunità" di Agenas. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2023, n.37, art.49 "Percorsi formativi e progetti pilota su infermiere di famiglia e di comunità"*.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 23/12/2024 recante *"Definizione tetto di spesa del personale delle Aziende ed Enti SSR ex art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019 e riparto delle risorse ex D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 77/2020 e delle risorse ex D.M. n. 77/2022. Modifica DGR n. 1818/2022"*.

Considerato che:

- il D.lgs. n. 165/2001 così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017 prevede, in particolare:
 - ✓ all'art. 6, che *"allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter" (comma 2).* In sede di definizione del piano di cui al predetto comma 2, *"ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente" (comma 3).* Le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti *"non possono assumere nuovo personale" (comma 6).*
 - ✓ all'art. 6-bis, comma 2, che le Amministrazioni interessate dall'esternalizzazione di servizi originariamente prodotti al proprio interno *"provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente"*.
 - ✓ all'art. 6-ter, comma 1 che *"con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*.
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle*

Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale *"sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi"*, prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali *"fabbisogni standard definiti a livello territoriale"*.

In particolare, il citato Decreto prevede altresì che *"l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo"*.

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 21.12.2018, come modificata con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 2452 del 30.12.2019, sono state approvate le "Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell'8/5/2018", nelle quali, sinteticamente:
 - ✓ nella parte prima ("Principi generali") sono delineate la struttura e le modalità di definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R., le relative procedure di adozione ed approvazione, nonché i vincoli finanziari ed i limiti di spesa nel rispetto dei quali va redatto il suddetto Piano.
 - ✓ nella parte seconda ("Il fabbisogno di personale ospedaliero") vengono forniti gli strumenti per la definizione del fabbisogno di personale ospedaliero di ciascuna Azienda sanitaria, nel rispetto della "Metodologia di valutazione Piani di fabbisogno di personale" elaborata dal Ministero della Salute (cd. "metodo Piemonte") e condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di Tavolo ex D.M. 70/2015 nel febbraio 2017, fatti salvi alcuni correttivi connessi alla specificità del contesto sanitario ed organizzativo regionale nonché alla necessità di garantire il rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro.
 - ✓ nella parte terza ("Il fabbisogno di personale territoriale") vengono forniti gli strumenti per la definizione del fabbisogno di personale territoriale di ciascuna Azienda sanitaria che, in assenza di una metodologia o di indicazioni ministeriali, va gestita nell'ambito dei requisiti organizzativi previsti da leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali, richiamati dalle Linee guida con riferimento alle principali macro-strutture territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, ricorrendo in via residuale ai valori minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. recante "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie".
- con la medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2018, dal punto di vista della struttura e delle modalità di definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R si prevede, in particolare, che:
 - ✓ il fabbisogno di personale delle Aziende ed Enti del S.S.R., come espressamente previsto dalle Linee di indirizzo ministeriali allegate al Decreto ministeriale del 8.5.2018, deve essere espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) secondo le regole indicate

dal medesimo atto deliberativo n. 2416/2018 [Ore lavorate all'anno per la dirigenza medica pari a 1.454; Ore lavorate all'anno per il personale del comparto pari a 1.418];

- ✓ ove presente, il personale medico universitario conferito all'assistenza, il cui impegno orario per l'assistenza è pari a 22 ore settimanali (stante la compresenza della didattica e ricerca), va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%;
 - ✓ per la determinazione del fabbisogno di specialisti ambulatoriali occorre convertire le ore di specialistica ambulatoriale assegnate in FTE.
- le previsioni del D.M. 8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, dispongono che nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.

Considerato inoltre che, con riferimento al fabbisogno di personale per le strutture aziendali territoriali, il Dipartimento salute, a partire dal triennio 2020-2022, ha ritenuto necessario un potenziamento dell'assistenza territoriale in coerenza con le indicazioni del Ministero Salute e con le scelte operate nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021) e conseguentemente, al fine di una efficace attività di programmazione del fabbisogno strutturale di personale addetto all'assistenza territoriale – già con nota prot. AOO_183 n. 5831 del 12.4.2021 - aveva chiesto alle Aziende di dare evidenza nei PTFP di un elevato grado di dettaglio distinguendo *“il medesimo fabbisogno per U.O., profilo professionale, e, per il personale medico, distinto per discipline”*.

Considerato, altresì, che con Decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute del 24/01/2023 è stata adottata la *“Metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del SSN”* predisposta dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), finalizzata alla definizione dei fabbisogni di personale ospedaliero e territoriale sulla base di criteri omogenei a livello nazionale.

Considerato altresì che con riferimento alle procedure di adozione ed approvazione e ai vincoli finanziari, la citata D.G.R. n. 2416/2018 ha previsto che:

- i Piani di Fabbisogno devono essere adottati preliminarmente dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. e trasmessi alla Regione per la loro approvazione. Una volta approvato, ciascun Piano dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale della Azienda/Ente di riferimento.
- entro 30 giorni dall'adozione definitiva, i contenuti di ciascun Piano dovranno essere comunicati dall'Azienda/Ente al Ministero dell'Economia e Finanze tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001.
- l'adozione del PTFP, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, deve essere sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento.
- le Aziende od Enti che non provvedano ad adottare il PTFP o non comunichino lo stesso al Sistema informativo SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs.165/2001, ovvero che non rispettino i vincoli finanziari imposti dalla normativa nazionale, incorrono nel divieto di procedere a nuove assunzioni per il triennio di riferimento.

- i Piani triennali di fabbisogno di personale devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:
 1. limite di spesa ex art. 11 del D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019;
 2. limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 44 ter del D.L. n. 19/2024, convertito in L. 56/2024.
- i predetti Piani dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli stessi distinguendo, per ogni anno:
 1. i costi del personale a tempo indeterminato (in tale voce va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo);
 2. i costi del personale con contratto a tempo determinato o ulteriori tipologie di contratto di lavoro flessibile;
 3. i costi delle categorie protette, pur considerando che - nei limiti della quota d'obbligo - queste non rientrano nel limite di spesa complessivo.
- il rispetto dei predetti vincoli finanziari, attestato dal Direttore generale dell'Azienda, deve essere certificato dal Collegio sindacale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.

Visto il D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 77/2020, con il quale si dispone:

- a) all'art. 1, comma 4, che *"le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10"*;
- b) all'art. 1, comma 5, che *"al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata*

e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10".

- c) all'art. 1, comma 8, che "per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina".*
- d) al successivo art. 1, comma 10, che "le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11";*
- e) all'art. 2, comma 1, che "le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti".*
- f) all'art. 2, comma 5, che "le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.*

Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto”.

- g) *all'art. 2, comma 7, che “per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all' articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unita' di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o gia' assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto”.*
- h) *all'art. 2, comma 10, che “per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e' corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C ((annesso al presente decreto)). Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui ((all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)). A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere ((sul livello del finanziamento)) del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.*

Richiamata la deliberazione n. 261 del 06/03/2023, con la quale la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per l’adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) Aziende ed Enti del SSR. Modifica ed integrazione DGR n. 2416/2018 e DGR n. 2452/2019. Recepimento “Metodologia per

la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” ex schema Decreto ministeriale di cui all’Intesa Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 267/CSR del 21/12/2022”, con la quale si è proceduto all’aggiornamento delle “Linee guida” approvate con DGR n. 2416/2018, come integrate con DGR 2452/2019, relativamente al modello di predisposizione dei PTFP delle Aziende ed Enti del SSR. A tal fine, con Determinazione dirigenziale n. 136 del 17/05/2023, la competente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha proceduto ad integrare il modello di predisposizione dei PTFP aziendali approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023 con un prospetto integrativo di dettaglio del fabbisogno di personale destinato alle finalità di cui al D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 e al D.M. n. 77/2022.

Dato atto della D.G.R. n. 1876 del 23/12/2024 recante *“Definizione tetto di spesa del personale delle Aziende ed Enti SSR ex art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019 e riparto delle risorse ex D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 77/2020 e delle risorse ex D.M. n. 77/2022. Modifica DGR n. 1818/2022”* con la quale Giunta Regionale ha provveduto alla rideterminazione dei tetti di spesa del personale di ciascuna Azienda/Ente del SSR e al riparto tra le Aziende/Enti del SSR delle risorse assegnate alla Regione Puglia con D.L. n. 34/2020.

Atteso che con la più volte citata D.G.R. n. 1876 del 23/12/2024 sono state inoltre formulate specifiche prescrizioni/raccomandazioni di carattere generale cui ciascuna Azienda/Ente del S.S.R deve attenersi in fase di elaborazione dei Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026, come di seguito riportate:

- i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 di ciascuna Azienda/Ente del S.S.R. *“dovranno essere formulati nel rispetto dei tetti di spesa approvati con il presente provvedimento e distinti per tipologia di tetto di spesa assegnato (D.L. n. 35/2019, D.L. n. 34/2020, al D.M. n. 77/2022 e al D.L. n. 73/2021)”*;
- nei Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 di ciascuna Azienda/Ente del S.S.R. *“dovrà essere definito un adeguato fabbisogno di personale per l’attuazione delle specifiche disposizioni in materia di contenimento della spesa farmaceutica di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1109/2023, n. 499/2024 e n. 848/2024 richiamate nel documento istruttorio del presente provvedimento”*;
- in fase di definizione dei Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP), le Aziende ed Enti del SSR dovranno procedere *“alla elaborazione del prospetto di dettaglio allegato alla Determinazione dirigenziale n. 136 del 17/05/2023, ivi specificando, quale quota parte del complessivo fabbisogno di personale da definirsi secondo il modello di predisposizione dei PTFP aziendali approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023, lo specifico fabbisogno di personale destinato alle finalità di cui al D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 e al D.M. n. 77/2022. Resta inteso che, fermi restando gli specifici finanziamenti di cui al D.L. n. 34/2020, al D.M. n. 77/2022 e al D.L. n. 73/2021, ciascuna Azienda/Ente del SSR dovrà comunque procedere nell’ambito della quota del Fondo sanitario indistinto alla graduale armonizzazione del fabbisogno di personale previsto per l’assistenza territoriale rispetto a quello previsto per l’assistenza ospedaliera”*;

Inoltre, sulla base di quanto stabilito dalla su richiamata D.G.R. n. 1876 del 23/12/2024, risulta necessario prevedere nei Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP), le Aziende ed Enti del SSR il fabbisogno di personale correlato all’attivazione delle cd. *“Officine di lavorazione degli emocomponenti”* previste dal Programma autosufficienza sangue ed emocomponenti 2023 di cui alla

deliberazione di Giunta Regionale n. 50/2023, nei limiti del tetto di spesa assegnato e dando priorità all'allocazione nelle su citate Strutture del personale già in servizio presso i Centri trasfusionali aziendali.

Dato atto che con nota prot. n. 0525347 del 29/09/2025, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha previsto che, in fase di predisposizione dei PTFP 2024-2026, le *“Aziende Sanitarie Locali del SSR dovranno inoltre riportare, in separato prospetto, lo specifico fabbisogno aggiuntivo di personale previsto per la realizzazione degli obiettivi di cui ai progetti cod. PU.4k.2_01, cod. PU.4k.2_02 e cod. PU.4k.2_03 del Programma Nazionale Equità nella Salute FESR-FSE+ 2021/2027”*.

Dato altresì atto che con nota prot. n. 697742 del 10/12/2025, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha comunicato alle Aziende ed Enti del SSR che *“la nuova percentuale standard da applicare rispetto al costo complessivo del fabbisogno di personale del Comparto definito nei PTFP 2024-2026 aziendali è determinata in misura pari al -27,80%”*, precisando al riguardo che:

- *“per le annualità 2024 e 2025, dovranno essere applicate le percentuali standard già definite con deliberazione di Giunta Regionale n. 1876/2024, di seguito indicate:*
 - *per il Comparto, la percentuale standard pari al -24,00%;*
 - *per la Dirigenza, la percentuale standard pari al -24,00%.*
- *per l'annualità 2026, dovranno essere applicate:*
 - *per il Comparto, la percentuale standard pari al -27,80%;*
 - *per la Dirigenza, la percentuale standard pari al -24,00%”*.

Atteso che l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, conv. con modificazioni dalla L. 122/2010, e successivamente modificato dall'art. 44 ter del D.L. n. 19/2024, conv. con modificazioni dalla L. 56/2024, prevede che *“a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.*

I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del

Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

[...]

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. [...]"

Pertanto, per il personale della Dirigenza Medica e personale non dirigenziale sanitario e socio-sanitario, il limite massimo di spesa previsto per il triennio 2024-2026 è determinato nella misura pari al doppio della spesa sostenuta dall'Azienda per le stesse finalità nell'anno 2009 e, a decorrere dall'anno 2027, è determinato nella misura pari alla spesa sostenuta nel 2009.

Per quanto attiene al personale appartenente a profili diversi da quelli innanzi indicati, non espressamente esclusi dalla su richiamata disposizione normativa, il limite di spesa è dunque confermato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Richiamate le puntuali indicazioni in materia di definizione del fabbisogno di personale delle Aziende ed Enti del SSR fornite con l'innanzi citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1876 del 23/12/2024, con particolare riferimento alla necessità di prevedere il fabbisogno di personale appropriato per l'attuazione degli interventi e delle azioni previsti nei seguenti ambiti, sempre nei limiti dei tetti di spesa assegnati con la medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 1876 del 23/12/2024:

a) rete ospedaliera:

- potenziamento personale dedicato al Percorso Nascita a livello ospedaliero e territoriale;

- individuazione dello standard minimo di personale in ordine ai volumi di attività e alla classificazione dell'ospedale;
 - attivazione dei nuovi reparti o dei posti letto previsti dalla programmazione regionale.
- b) potenziamento Cure Palliative, come previsto dalla DGR n. 29 del 29/01/2024, recante *"Approvazione del piano regionale di potenziamento delle cure palliative ai sensi della legge di Bilancio n.197 del 29/12/22, art. 1, c. 83, anno 2024"*;
- c) abbattimento liste d'attesa e potenziamento dei settori particolarmente interessati;
- d) rete territoriale: potenziamento dell'assistenza domiciliare, attivazione delle COT e delle strutture previste dal D.M. n. 77/2022;
- e) svolgimento di attività in precedenza delegate ad erogatori privati;
- f) trasferimento delle Centrali Operative 118;
- g) personale da impiegarsi per lo svolgimento di attività nell'ambito di progetti finalizzati, ivi compresi quelli previsti nell'ambito del PNRR, del PNC e del PNES, rispetto a cui:
- dovranno essere applicate le puntuali indicazioni fornite in materia di reclutamento di personale SSR con nota prot. AOO_005 n. 8157 del 08/11/2023;
 - dovrà essere altresì valutato, in sede di definizione dei PTFP aziendali, il graduale assorbimento strutturale delle risorse umane previste.

Preso atto della deliberazione del Commissario Straordinario IRCCS "G. Paolo II" n. 727 del 31.12.2025, con la quale il DG IRCCS "G. Paolo II" ha adottato in via provvisoria il PTFP aziendale 2024-2026;

Preso atto che, nel dettaglio, il costo complessivo del PTFP IRCCS "G. Paolo II" 2024-2026 risulta coerente con il tetto di spesa assegnato con DGR 1876/2024, come di seguito riportato:

AZIENDA/ENTE SSR	COSTO PTFP 2024-2026			TETTO DI SPESA ex DGR 1876/2024
	2024	2025	2026	
IRCCS "G. Paolo II"	42.915.829,09 €	42.914.767,39 €	42.916.253,58 €	42.932.536,00 €

Preso altresì atto che il costo complessivo del fabbisogno di personale previsto dall'IRCCS "G. Paolo II" 2024-2026 per l'attuazione delle specifiche finalità di cui al D.L. n. 34/2020, di seguito riepilogato:

AZIENDA/ENTE SSR	COSTO FABBISOGNO FINALITÀ D.L. 34/2020	RISORSE ASSEGNATE CON DGR 1876/2024
IRCCS "G. Paolo II"	276.500,00 €	287.604,35 €

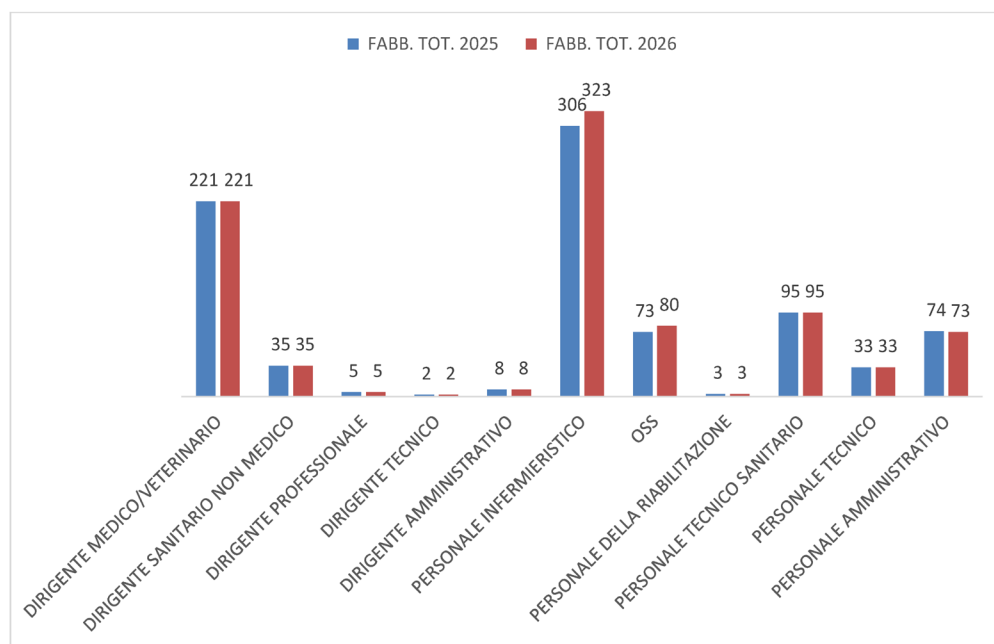
Preso altresì atto che nella citata deliberazione n. 727 del 31.12.2025 il Commissario Straordinario dell'IRCCS "G. Paolo II" ha evidenziato le azioni prioritarie di intervento, le linee strategiche circa l'utilizzo del tetto di spesa assegnato in ragione della programmazione sanitaria aziendale, nonché la valutazione del personale in servizio presso le strutture aziendali rispetto anche ai volumi di attività di ciascuna realtà oggetto di analisi.

Preso atto che l'Azienda dichiara di aver quantificato il costo del personale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e nel rispetto delle previsioni di cui alla Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006 e alle Circolari ministeriali in materia.

Preso atto degli esiti delle verifiche istruttorie e della valutazione analitica effettuate dalla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, circa la coerenza del fabbisogno di personale definito nel PTFP IRCCS "G. Paolo II" 2024-2026 per l'assistenza ospedaliera in termini di "FTE", rispetto alla programmazione sanitaria ed ai requisiti organizzativi fissati con leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali e/o nazionali effettuata.

Dato atto che, nell'ambito delle attività istruttorie condotte dalla competente Sezione regionale sul PTFP aziendale 2024-2026, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il fabbisogno di personale ivi previsto e il fabbisogno di personale definito per l'anno 2025 nel PTFP aziendale 2023-2025, al fine di evidenziare gli adeguamenti apportati dall'Azienda nell'ambito delle rispettive esigenze assistenziali e organizzative, come rappresentato nella elaborazione grafica di seguito riportata:

Tab. Confronto PTFP 2023-2025 (anno 2025) / PTFP 2024-2026 (anno 2026)



Rispetto a quanto innanzi, si demanda a successivo e specifico provvedimento la puntuale valutazione e l'adozione delle misure finalizzate all'adeguamento del fabbisogno di personale in funzione dei modelli organizzativi e delle linee di indirizzo regionali vigenti in materia di assistenza ospedaliera.

Considerato inoltre che, dall'analisi di dettaglio dei dati di fabbisogno di personale definiti nel PTFP IRCCS "G. Paolo II" 2024-2026, non sono stati evidenziati significativi scostamenti del fabbisogno di personale relativo all'assistenza ospedaliera in termini di "FTE", rispetto alla programmazione sanitaria ed ai requisiti organizzativi fissati con leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali e/o nazionali.

A tal proposito si ribadisce che in base alla giurisprudenza della Corte dei conti, le assunzioni effettuate al di fuori della programmazione triennale del fabbisogno di personale (PTFP), o del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che lo assorbe, sono generalmente considerate illegittime o soggette a severe restrizioni.

Tenuto conto delle prescrizioni e raccomandazioni rispetto al fabbisogno di personale definito nel PTFP aziendale, formulate in sede di valutazione istruttoria dalla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata e recepite nel presente provvedimento.

Considerata, per quanto innanzi, la sostanziale coerenza del fabbisogno di personale definito nel PTFP IRCCS "G. Paolo II" 2024-2026 rispetto alle prescrizioni/raccomandazioni formulate con D.G.R. n. 1876 del 23/12/2024 in ordine all'elaborazione dei Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 e innanzi richiamate.

Dato atto che con nota prot. n. 233343 del 27/04/2026, la competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata ha effettuato una rilevazione della spesa del personale del SSR e delle cessazioni previste per l'anno 2026 presso ciascuna Azienda/Ente del SSR, in relazione al personale in servizio al 31/03/2026.

Tenuto conto del tetto di spesa del personale assegnato all'IRCCS "G. Paolo II" con la più volte citata DGR n. 1876/2024, pari a € 42.932.536.

Tenuto conto che, ad esito della rilevazione di cui alla su citata nota prot. n. 233343 del 27/04/2026:

- il costo del personale previsto per l'IRCCS "G. Paolo II" al 31/12/2026 risulta pari a € 47.502.300;
- ai fini dei vincoli di spesa vigenti e alla luce delle voci escludibili definite con Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006 e da specifiche disposizioni di legge, nonché della quota derivante da rinnovi contrattuali intervenuti, il su indicato costo annuo al 31/12/2026 è stimato per l'IRCCS "G. Paolo II" in un "costo netto" pari a € 33.537.382;
- la differenza tra il vigente tetto di spesa del personale assegnato all'IRCCS "G. Paolo II" e il "costo netto" stimato annuo al 31/12/2026 risulta pari a € 9.395.154, come di seguito riportato:

AZIENDA/ENTE SSR	A	B	B1	Δ [B1]-[A]
	TETTO DI SPESA ORDINARIO VIGENTE (DGR 1876/2024)	STIMA SPESA PERSONALE LORDA COMPLESSIVA 2026	STIMA SPESA NETTA EFFETTIVA 2026	
IRCCS G. PAOLO II	42.932.536 €	47.502.300 €	33.537.382 €	- 9.395.154 €

Dato atto che con successivo provvedimento, da adottarsi entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento alla Direzione strategica aziendale, la Giunta Regionale procederà alla determinazione dei nuovi tetti di spesa del personale e al riparto della quota incrementale delle risorse di cui al D.M. 77/2022 destinata al personale dipendente del SSR, nonché della quota delle risorse di cui al D.L. 34/2020 e al D.L. 73/2021.

Pertanto, nelle more dell'approvazione del su citato provvedimento di Giunta Regionale, si propone che:

- a) per le procedure concorsuali già espletate e in fase di perfezionamento o perfezionate al 30/04/2026, l'IRCCS "G. Paolo II" può procedere alle correlate assunzioni di personale, purché entro i limiti dello spazio finanziario derivante dalle cessazioni previste nell'anno 2026;
- b) per le procedure già espletate e in fase di perfezionamento o perfezionate al 30/04/2026 per le quali non risulti copertura finanziaria derivante dalle cessazioni previste nell'anno 2026, l'IRCCS "G. Paolo II" può procedere alle correlate assunzioni di personale, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) per tutte le nuove assunzioni, sia pur ricomprese nel PTFP aziendale 2024-2026, l'IRCCS "G. Paolo II" può procedere alle correlate assunzioni di personale, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Inoltre, al fine di fornire indirizzi e coordinare le Aziende/Enti del SSR rispetto a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 44 ter del D.L. n. 19/2024, con il presente provvedimento si propone che ogni Azienda ed Ente del SSR proceda alla determinazione del rispettivo limite di spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile, applicando i seguenti criteri:

1. per il triennio 2024-2026:
 - o per il personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario: il limite di spesa aziendale è determinato nella misura massima del 200% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
 - o per gli altri profili professionali: il limite di spesa è determinato nella misura massima del 50% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
2. a decorrere dall'anno 2027 in poi:
 - o per il personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario: il limite di spesa aziendale è determinato nella misura massima del 100% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
 - o per gli altri profili professionali: il limite di spesa è determinato nella misura massima del 50% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Si ritiene altresì stabilire che i limiti di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 s.m.i., quantificato dall'Istituto le modalità di cui innanzi, debba essere formalizzato con apposito provvedimento del Direttore Generale, previa certificazione di conformità da parte del rispettivo Collegio Sindacale, e dunque comunicato trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Inoltre, atteso il complessivo e strutturale processo di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, finalizzato alla sostenibilità economico-finanziaria e all'innalzamento dei livelli qualitativi, si ritiene di disporre, fino a nuove determinazioni regionali, il divieto per le Aziende e gli Enti del SSR di istituire nuovi Dipartimenti e di conferire nuovi incarichi di Direzione dipartimentale.

Pertanto, si ritiene di approvare il PTFP 2024-2026 IRCCS "G. Paolo II" di cui all'Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 727 del 31.12.2025.

Inoltre, fermo restando il carattere programmatico del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, con il presente provvedimento si intende altresì definire specifiche modalità operative per le procedure assunzionali ricomprese nell'ambito del PTFP 2024-2026 aziendale.

Le disposizioni della presente deliberazione non comportano oneri per il bilancio regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L'impatto di genere stimato è **neutro**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non derivano oneri a carico del Bilancio regionale, in quanto rientranti nell'ambito delle risorse provenienti dal Riparto del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza, nonché delle risorse assegnate con D.L. n. 34/2020, con D.M. del 23/12/2022 in attuazione delle finalità previste dal D.M. n. 77/2022, con D.L. n. 73/2021, con D.M. 01/08/2025, e delle risorse assegnate nell'ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (PNES).

Tutto ciò premesso, nell'esercizio delle competenze regionali in materia di programmazione sanitaria e di gestione operativa e strategica dei fondi assegnati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. **di prendere atto** dell'Allegato A) – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di prendere atto che** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 dell'IRCCS "G. Paolo II" è stato definito sulla base del tetto di spesa assegnato con deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 23.12.2024, il quale si compone:

- della quota determinata ai sensi degli artt. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 e 11 del D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019, determinata nell'ambito della quota parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato annualmente alla Regione in fase di riparto del Fondo Sanitario Nazionale;
 - della quota aggiuntiva derivante dalle risorse assegnate con D.L. n. 34/2020 in attuazione delle finalità ivi previste;
3. **di approvare** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 dell'IRCCS "G. Paolo II" di cui all'Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario IRCCS "G. Paolo II" n. 727 del 31.12.2025, tenuto conto delle prescrizioni e raccomandazioni rispetto al fabbisogno di personale definito nel PTFP aziendale, formulate in sede di valutazione istruttoria dalla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata e recepite nel presente provvedimento;
4. **di precisare** che la quota di fabbisogno di personale definito dall'IRCCS "G. Paolo II" a valere sulle risorse di cui al D.L. n. 34/2020 è esclusivamente finalizzato all'attuazione delle specifiche finalità ivi previste per il potenziamento dell'assistenza ospedaliera;
5. **di stabilire** altresì, le seguenti prescrizioni per l'adozione definitiva del PTFP:
- i valori di fabbisogno di personale ospedaliero, per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, non possono superare i valori-soglia di fabbisogno riportati, per ciascun anno di riferimento, nell'Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
 - nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 ed al D.M. dell'8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.
6. **di dare atto** che il predetto PTFP dovrà essere adottato in via definitiva dal Commissario Straordinario dell'IRCCS "G. Paolo II" ai sensi del D.M. 8/5/2018 e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall'adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 e trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
7. **di dare atto** che l'IRCCS "G. Paolo II" in fase di adozione definitiva del PTFP 2024-2026 dovrà tener conto delle prescrizioni/raccomandazioni di carattere generale di cui al presente provvedimento;
8. **di disporre** che il costo complessivo del PTFP di cui all'Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'IRCCS "G. Paolo II" con D.G.R. n. 1876/2024, da intendersi quale limite invalicabile;
9. **di richiamare** il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP il quale dovrà essere certificato dal Collegio sindacale dell'IRCCS "G. Paolo II", ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011;

10. **di richiamare** l'IRCCS "G. Paolo II" ad attuare un coordinamento delle Aree del Personale e delle Aree contabili aziendali, al fine di armonizzarne le rispettive funzioni e competenze per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento e per l'espletamento del necessario monitoraggio della spesa del personale aziendale rispetto ai limiti di spesa assegnati e la corretta imputazione del costo in bilancio;
11. **di dare atto** che con successivo provvedimento, da adottarsi entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento alla Direzione strategica aziendale, la Giunta Regionale procederà alla determinazione dei nuovi tetti di spesa del personale e al riparto della quota incrementale delle risorse di cui al D.M. 77/2022 destinata al personale dipendente del SSR, nonché della quota delle risorse di cui al D.L. 34/2020 e al D.L. 73/2021.
12. **di stabilire che**, a seguito dell'adozione del provvedimento di determinazione dei nuovi tetti di spesa del personale di cui al precedente punto, l'IRCCS "G. Paolo II" proceda alla definizione del rispettivo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2025-2027, ai fini delle conseguenti valutazioni di competenza del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
13. **di stabilire**, nelle more dell'approvazione del provvedimento di Giunta Regionale di rideterminazione dei nuovi tetti di spesa del personale e di riparto delle risorse di cui al D.M. 77/2022, al D.L. 34/2020 e al D.L. 73/2021:
- a) che per le procedure concorsuali già espletate e in fase di perfezionamento o perfezionate al 30/04/2026, l'IRCCS "G. Paolo II" può procedere alle correlate assunzioni di personale, purché entro i limiti dello spazio finanziario derivante dalle cessazioni previste nell'anno 2026. Si precisa che l'esercizio di tale facoltà assunzionale prescinde dalla corrispondenza tra i profili professionali cessati e quelli oggetto di assunzione, fermo restando il rispetto della complessiva capienza economica derivante dalle cessazioni.
 - b) che per le procedure già espletate e in fase di perfezionamento o perfezionate al 30/04/2026 per le quali non risulti copertura finanziaria derivante dalle cessazioni previste nell'anno 2026, ma comunque necessaria alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, l'IRCCS "G. Paolo II" può procedere alle correlate assunzioni di personale, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - c) che per tutte le nuove assunzioni, sia pur ricomprese nel PTFP aziendale 2024-2026, l'IRCCS "G. Paolo II" può procedere alle correlate assunzioni di personale, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - d) che qualsiasi provvedimento aziendale avente impatto economico in termini di spesa di personale, ivi comprese eventuali convenzioni interaziendali per l'espletamento di attività nell'ambito di specifiche discipline mediche, debba essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
14. di disporre, nelle more del percorso di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e fino a nuove determinazioni regionali, il divieto per l'IRCCS "G. Paolo II" di istituire nuovi Dipartimenti e di conferire nuovi incarichi di Direzione dipartimentale;
15. **di stabilire** che la competente Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata" proceda all'espletamento delle designazioni dei componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende ed Enti del SSR per la

copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale secondo quanto disposto dal DPR 10 dicembre 1997, n. 483 e dal DPCM del 25.01.2008, fermo restando che le correlate assunzioni di personale siano preventivamente autorizzate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, secondo quanto previsto al precedente punto.

16. di disporre che in fase di avvio delle procedure di reclutamento, l'IRCCS "G. Paolo II" dovrà:

- a. verificare la capienza assunzionale rispetto al fabbisogno di personale definito nel PTFP 2024-2026 ed al relativo tetto di spesa aziendale di cui alla DGR n. 1876 del 23/12/2024;
- b. tener conto della quantificazione dei costi del personale considerando il costo complessivo del fabbisogno di personale e i costi da escludere ai fini dei vincoli di spesa vigenti (Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006), quali, a titolo esemplificativo, i rinnovi contrattuali, la spesa per quota d'obbligo categorie protette, REMS, ecc., nonché i costi correlati al fabbisogno di personale definito nell'ambito delle finalità di cui al D.L. n. 34/2020, salvo specifiche previsioni in deroga che dovessero intervenire a seguito di interventi normativi in materia;
- c. tener conto per l'anno 2026 delle quote percentuali standard in misura pari al -27,80% per il personale del Comparto e in misura pari al -24,00% della Dirigenza, da applicarsi in detrazione da parte di ciascuna Azienda ed Ente del SSR rispetto al costo del fabbisogno di personale al netto delle su indicate voci di costo da escludere;
- d. tener conto di tutte le ulteriori disposizioni regionali e nazionali in materia di spesa del personale;

17. di dare atto che la possibilità di impiego del personale necessario allo svolgimento di attività nell'ambito di progetti finalizzati è vincolata alla necessaria natura pubblica delle relative risorse di finanziamento, mediante le modalità di impiego di cui all'art. 15-octies del D.Lgs. n. 502/1992 e, per le sole Aziende Ospedaliere Universitarie, mediante l'assegnazione di specifiche borse di studio per le sole attività di ricerca;

18. di stabilire altresì che le assunzioni sono vincolate alle unità assegnate per ciascuna disciplina. A tal proposito, la richiesta di sorteggio del componente della Commissione concorso, da inoltrare alla competente Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata" dovrà contenere espressamente:

- a. Numero di unità per disciplina da assumersi per concorso;
- b. Unità operativa a cui si riferisce il bando di concorso;
- c. Numero di personale in servizio presso l'Unità Operativa oggetto del Concorso e relativa disciplina, in coerenza con i dati presenti nel Sistema Informativo Edotto.

L'aggiornamento del personale in servizio deve essere periodicamente aggiornato nel Sistema Informativo Edotto, nell'osservanza dell'obiettivo economico-gestionale, relativo a "*Completezza e Qualità dei flussi informativi*" assegnato ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti SSR con deliberazione di Giunta Regionale n. 1138 del 04.08.2025, nonché secondo quanto previsto con Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 09/04/2026, recante approvazione del documento "*Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2026*" ex art. 39 della L.R. n. 4/2010;

19. **di stabilire** che l'Istituto proceda alla determinazione del rispettivo limite di spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 44 ter del D.L. n. 19/2024, applicando i seguenti criteri:

- a) per il triennio 2024-2026:
 - o per il personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario: il limite di spesa aziendale è determinato nella misura massima del 200% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
 - o per gli altri profili professionali: il limite di spesa è determinato nella misura massima del 50% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
- b) a decorrere dall'anno 2027 in poi:
 - o per il personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario: il limite di spesa aziendale è determinato nella misura massima del 100% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
 - o per gli altri profili professionali: il limite di spesa è determinato nella misura massima del 50% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

20. **di stabilire** che il limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 s.m.i., quantificato dall'Istituto secondo le modalità di cui al precedente punto, debba essere formalizzato con apposito provvedimento del Direttore Generale, previa certificazione di conformità da parte del rispettivo Collegio Sindacale, e dunque comunicato al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

21. **di stabilire** che la competente Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata" effettui uno specifico monitoraggio mensile circa l'andamento delle assunzioni effettuate nell'ambito del PTFP aziendale, anche con riferimento alla relativa spesa;

22. **di rinviare** a successivo provvedimento la puntuale valutazione e l'adozione delle misure finalizzate all'adeguamento del fabbisogno di personale in funzione dei modelli organizzativi e delle linee di indirizzo regionali vigenti in materia di assistenza ospedaliera;

23. **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata", al Direttore Generale dell'IRCCS "G. Paolo II" nonché al Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport;

24. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

IL TITOLARE E.Q. "Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi": **Lanfranco NETTI**

 LANFRANCO
NETTI
17.06.2026
11:58:40
GMT+02:00

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata": **Antonella CAROLI**

 Antonella Caroli
17.06.2026
14:16:51
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Promozione della Salute e del Benessere Animale: **Vito MONTANARO**

 Vito Montanaro
19.06.2026 11:22:14
GMT+01:00

L'Assessore alla Salute e al Benessere, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Donato PENTASSUGLIA

 DONATO
PENTASSUGLIA
19.06.2026
23:52:07
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, comma 5, della Legge regionale n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria

La Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato

 Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 22/06/2026 13:17
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato A)

PARERE TECNICO

Con la presente deliberazione, si intende procedere all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024-2026 dell'IRCCS "G. Paolo II" determinato sulla base del tetto di spesa regionale del personale assegnato con deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 23.12.2024, comprensivo dello specifico fabbisogno di personale aziendale necessario all'attuazione delle finalità previste dal D.L. n. 34/2020 in materia di potenziamento dell'assistenza ospedaliera.

Dalla presente deliberazione non derivano oneri per il bilancio regionale, in quanto rientranti nell'ambito delle risorse provenienti dal Riparto del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza, nonché delle risorse assegnate con D.L. n. 34/2020.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI

NO



**FIRMA DELLA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROPONENTE**

Dott.ssa Antonella Caroli

Antonella Caroli

17.06.2026

14:16:51

GMT+02:00

**PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 5 comma 6 e art. 7 LL.GG. approvate con DGR
1161/2024)**

**FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA
(NEL CASO IN CUI COMPORTI IMPLICAZIONI SUL FSR)
Dott. Benedetto Pacifico**

Benedetto Giovanni
Pacifico

19.06.2026 10:18:07

GMT+01:00

ASM_DEL_2026_00039
ALLEGATO B

PTFP 2024-2026 IRCCS "G. PAOLO II"
FABBISOGNO MEDICI OSPEDALIERI PER DISCIPLINA

DISCIPLINA	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025	FABBISOGNO 2026
Allergologia	0	1	1
Anatomia e istologia patologica	20	20	20
Cardiologia	6	7	7
Chirurgia Generale	18	18	18
Chirurgia Plastica	8	8	8
Chirurgia Toracica	9	9	9
Dermatologia	2	2	2
Ematologia	16	18	18
Endocrinologia	1	1	1
Gastroenterologia	5	6	6
Genetica medica	1	2	2
igiene, epidemiologia e sanità pubblica	1	2	2
Laboratorio d'analisi	2	1	1
Malattie dell'apparato respiratorio	1	1	1
Malattie infettive	1	1	1
Medicina del Lavoro	1	1	1
Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1	1
Medicina Legale	3	3	3
Medicina Nucleare	4	4	4
Neurologia	1	1	1
Odontoiatria	1	1	1
Oncologia (con posti letto)	33	33	33
Oncologia (senza posti letto)	2	3	3
Ostetricia e Ginecologia	6	9	9

Otorinolaringoiatria	6	7	7
Radiologia	21	22	22
Radioterapia oncologica	10	10	10
statistica ed epidemiologia	1	1	1
Terapia Intensiva	22	22	22
Urologia	6	6	6
Totale complessivo	209	221	221

PTFP 2024-2026 IRCS "G. PAOLO II"
FABBISOGNO ALTRO PERSONALE OSPEDALIERO

PROFILO AGGREGATO	PROFILO DI DETTAGLIO	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025	FABBISOGNO 2026
AUSILIARIO	Ausiliario Specializzato	5,0	5,0	5,0
AUSILIARIO Totale		5,0	5,0	5,0
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo	1,0	1,0	1,0
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Totale		1,0	1,0	1,0
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Direttore Sanitario Farmacista	1,0	1,0	1,0
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Professioni Sanitarie	2,0	2,0	2,0
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Sanitario Biologo	12,0	14,0	14,0
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Sanitario Farmacista	7,0	8,0	8,0
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Sanitario Fisico	6,0	6,0	6,0
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Sanitario Psicologo	4,0	4,0	4,0
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO Totale		32,0	35,0	35,0
DIRIGENTE TECNICO	Dirigente Analista	0,0	1,0	1,0
DIRIGENTE TECNICO Totale		0,0	1,0	1,0
INFERMIERE	Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere	289,0	289,0	289,0
INFERMIERE Totale		289,0	289,0	289,0
OSS	Operatore Socio Sanitario	65,0	65,0	65,0
OSS Totale		65,0	65,0	65,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	3,0	3,0	3,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo	4,0	4,0	4,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Collaboratore amministrativo	3,0	3,0	3,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo Esperto	1,0	0,0	0,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Commesso	1,0	1,0	0,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO Totale		12,0	11,0	10,0
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista	2,0	3,0	3,0
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE Totale		2,0	3,0	3,0
PERSONALE SOCIO SANITARIO	Collaboratore Professionale Assistente Sociale	2,0	3,0	3,0
PERSONALE SOCIO SANITARIO Totale		2,0	3,0	3,0
PERSONALE TECNICO	Collaboratore tecnico professionale	1,0	0,0	0,0
PERSONALE TECNICO	Operatore tecnico specializzato	6,0	6,0	6,0
PERSONALE TECNICO Totale		7,0	6,0	6,0
PERSONALE TECNICO SANITARIO	Collaboratore Professionale Sanitario Dietista	1,0	1,0	1,0
PERSONALE TECNICO SANITARIO	Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico	50,0	50,0	50,0
PERSONALE TECNICO SANITARIO	Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica	44,0	43,0	43,0
PERSONALE TECNICO SANITARIO Totale		95,0	94,0	94,0
Totale complessivo		510,0	513,0	512,0

PTFP 2024-2026 IRCS "G. PAOLO II"
FABBISOGNO ALTRO PERSONALE STAFF

PROFILO AGGREGATO	PROFILO DI DETTAGLIO	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025	FABBISOGNO 2026
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Direttore Amministrativo Strutt Complessa	2,0	2,0	2,0
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo	4,0	5,0	5,0
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Totale		6,0	7,0	7,0
DIRIGENTE PROFESSIONALE	Direttore Avvocato / Procuratore Legale Strutt Complessa	1,0	1,0	1,0
DIRIGENTE PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere Strutt Complessa	1,0	1,0	2,0
DIRIGENTE PROFESSIONALE	Dirigente Avvocato / Procuratore Legale	1,0	1,0	1,0
DIRIGENTE PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere	2,0	2,0	1,0
DIRIGENTE PROFESSIONALE Totale		5,0	5,0	5,0
DIRIGENTE TECNICO	Dirigente Analista	1,0	1,0	1,0
DIRIGENTE TECNICO Totale		1,0	1,0	1,0
INFERMIERE	Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario	1,0	1,0	1,0
INFERMIERE	Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere	16,0	16,0	33,0
INFERMIERE Totale		17,0	17,0	34,0
OSS	Operatore Socio Sanitario	4,0	8,0	15,0
OSS Totale		4,0	8,0	15,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	16,0	16,0	16,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo	6,0	6,0	6,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Collaboratore amministrativo	34,0	36,0	36,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo Esperto	3,0	4,0	4,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Commesso	1,0	1,0	1,0
PERSONALE AMMINISTRATIVO Totale		60,0	63,0	63,0
PERSONALE TECNICO	Assistente tecnico	4,0	4,0	4,0
PERSONALE TECNICO	Collaboratore Professionale Spec. Comunicazione Istituz.	2,0	2,0	2,0
PERSONALE TECNICO	Collaboratore tecnico professionale	5,0	7,0	7,0
PERSONALE TECNICO	Operatore tecnico	6,0	6,0	6,0
PERSONALE TECNICO Totale		17,0	19,0	19,0
PERSONALE TECNICO SANITARIO	Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico	1,0	1,0	1,0
PERSONALE TECNICO SANITARIO Totale		1,0	1,0	1,0
Totale complessivo		111,0	121,0	145,0

PTFP 2024-2026 IRCCS "G. PAOLO II"
FABBISOGNO PERSONALE DELLA RICERCA

PROFILO AGGREGATO	PROFILO DI DETTAGLIO	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025	FABBISOGNO 2026
PERSONALE DELLA RICERCA	DS – RICERCATORE SANITARIO	30	30	41
PERSONALE DELLA RICERCA	D –COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA	24	24	22
Totale complessivo		54	54	63

PTPR 2024-2026 RCCS "G. PAOLO II"
PROSPETTO FABBISOGNO DI PERSONALE PER FIMATIA ES.O.L. 34/2020

AZIENDA/ENTE SRR	DENOMINAZIONE STRUTTURALE/ABBINAMENTO	DENOMINAZIONE DISCIPLINATO REGIONALE CLINICA (D.M. N. 78/2015)	DENOMINAZIONE STRUTTURA OPERATIVA /DETTAGLIO ATTIVITA'	PROFILO PROFESSIONALE	FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2024										FINATIA ES.O.L. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020	FINATIA ES.O.L. N. 17/2021	FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2024	COSTO FABBISOGNO ANNO 2024
					art.1					art.2								
					comma 4	comma 5	comma 8	comma 5	comma 1 e 7	FABBISOGNO PERSONALE Unità di Continuità Assistenziale	FABBISOGNO PERSONALE Centrali Operative COI	FABBISOGNO PERSONALE Ospedali e di Comunità	FABBISOGNO PERSONALE Locali di Comunità	FABBISOGNO PERSONALE Ospedali di Comunità				
					FABBISOGNO PERSONALE Assistenza Infermieristica e di Comunità Integrata (ADI)	FABBISOGNO PERSONALE Assistenza Infermieristica e di Comunità Integrata (ADI)	FABBISOGNO PERSONALE Centrali Operative delle attività di cura e di diagnosi territoriali	FABBISOGNO PERSONALE Cura ricoverato e di Comunità Integrata (ADI)	FABBISOGNO PERSONALE Cura ricoverato e di Comunità Integrata (ADI)	FABBISOGNO PERSONALE Cura ricoverato e di Comunità Integrata (ADI)	FABBISOGNO PERSONALE Cura ricoverato e di Comunità Integrata (ADI)	FABBISOGNO PERSONALE Cura ricoverato e di Comunità Integrata (ADI)	FABBISOGNO PERSONALE Cura ricoverato e di Comunità Integrata (ADI)	FABBISOGNO PERSONALE Cura ricoverato e di Comunità Integrata (ADI)				
RCCS "G. PAOLO II"		ANESTESIA E RIANIMAZIONE	ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	DIRIGENTE MEDICO						1						1	115.000,00€	
RCCS "G. PAOLO II"			ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	INFERMIERE						1						1	48.500,00€	
RCCS "G. PAOLO II"		EMATOLOGIA	TERAPIA SUB INTENSIVA	DIRIGENTE MEDICO						1						1	115.000,00€	

PTPR 2024-2026 RCCS "G. PAOLO II"
PROSPETTO FABBISOGNO DI PERSONALE PER FIMATIA EX D.L. 34/2020

AZIENDA/ENTE SSR	DENOMINAZIONE STRUTTURALE/ABBINAMENTO	DENOMINAZIONE DISCIPLINATO REGIONALE CLINICA (D.M. N. 78/2015)	DENOMINAZIONE STRUTTURALE OPERATIVA /DETTAGLIO ATTIVITA'	PROFILO PROFESSIONALE	FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2026 FINAUTUA EX D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020										FINAUTUA EX D.L. 78/2021	TOTALE FABBISOGNO ANNO 2026	COSTO FABBISOGNO ANNO 2026
					art.1				art.2		FABBISOGNO PERSONALE Unità di Continuità Assistenziale	FABBISOGNO PERSONALE Centrali Operative COF	FABBISOGNO PERSONALE Ospedali di Comunità				
					comma 4	comma 5	comma 8	comma 5									
					FABBISOGNO PERSONALE Assistenza continua e di integrati (ACI)	FABBISOGNO PERSONALE Riferimento di attività di comunità	FABBISOGNO PERSONALE Centrali Operative di attività sanitarie e di emergenza- territoriali	FABBISOGNO PERSONALE Poli trattamento traumatico e traumatici dedicato attività di cure									
RCCS "G. PAOLO II"	RCCS "G. PAOLO II"	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	DIRIGENTE MEDICO								1			1	115.000,00 €	
RCCS "G. PAOLO II"	RCCS "G. PAOLO II"		ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	INFERMIERE								1			1	48.500,00 €	
RCCS "G. PAOLO II"	RCCS "G. PAOLO II"	EMATOLOGIA	TERAPIA SUB INTENSIVA	DIRIGENTE MEDICO								1			1	115.000,00 €	

PTFP 2024-2026 IRCCS "G. PAOLO II"
RIEPILOGO COSTI

RIEPILOGO COSTO FABBISOGNO EX ART. 11 D.L. 35/2019

ANNO	[A]	[B]	DELTA [A]-[B]
	TETTO DI SPESA IRCCS "G. PAOLO II" EX ART. 11 D.L. 35/2019 (DGR 1876/2024)	COSTO PTFP "ORDINARIO" IRCCS "G. PAOLO II" 2024-2026	
2024	42.932.536,00 €	42.915.829,09 €	16.706,91 €
2025	42.932.536,00 €	42.914.767,39 €	17.768,61 €
2026	42.932.536,00 €	42.916.253,58 €	16.282,42 €

RIEPILOGO COSTO FABBISOGNO FINALIZZATO EX D.L. 34/2020

ANNO	[A]	[B]	DELTA [A]-[B]
	RISORSE IRCCS D"G. "PAOLO II" DL 34/2020 (DGR 1876/2024)	COSTO PTFP "FINALIZZATO" IRCCS "G. PAOLO II" 2024-2026	
2025	287.604,35 €	276.500,00 €	11.104,35 €
2026	287.604,35 €	276.500,00 €	11.104,35 €

La Dirigente della Sezione



Antonella Caroli
17.06.2026
14:16:51
GMT+02:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ASM	DEL	2026	39	22.06.2026

ART. 6 D.LGS. 165/2001; D.M. 8/5/2018 # APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP)
2024-2026 DELL'IRCCS "G. PAOLO II".

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:



Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 22/06/2026 13:16
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

